

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>GIUNTA DELLE ELEZIONI Pag. 1</p> <p>COMMISSIONI RIUNITE (I E XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 2</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 2</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 3</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 3</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 5</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 6</p> <p>BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 6</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 7</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Comitato pareri</i> » 8</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 10</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 12</p> <p>DIFESA (VII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 12</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 13</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 14</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 14</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Seduta pomeridiana:</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 16</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 18</p>	<p>LAVORI PUBBLICI (IX):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 18 aprile 1962, n. 167.</i> Pag. 19</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 19</p> <p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 20</p> <p>AGRICOLTURA (XI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 21</p> <p>IGIENE E SANITÀ (XIV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 23</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 23</p> <p>ERRATA CORRIGE » 25</p> <p>CONVOCAZIONI » 25</p>
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente JACOMETTI.*

ELEZIONE DI UN DEPUTATO A MEMBRO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

La Giunta accerta che nella seduta comune del 1° marzo il Parlamento ha eletto il deputato Alfredo Amatucci componente il Consiglio superiore della magistratura.

Poiché ai termini dell'articolo 104 ultimo comma della Costituzione la carica in questione è incompatibile con il mandato parlamentare, la Giunta, ai sensi dell'articolo 18 del

proprio Regolamento interno, decide di darne comunicazione al Presidente della Camera per il seguito di competenza.

CONVALIDA DI DEPUTATI SUBENTRATI.

La Giunta decide di proporre la convalida della elezione dei deputati Ferdinando Di Nardo ed Edoardo Marino, rispettivamente per il Collegio XXII (Napoli) e per il Collegio XXIX (Palermo).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

AFFARI COSTITUZIONALI (I) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968. — ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità Mariotti.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto Superiore di Sanità » (4347).

L'onorevole Cavallari Nerino, relatore per la I Commissione, dichiara che sarebbe stato auspicabile poter pervenire all'approvazione della riforma dell'Istituto superiore di sanità nel suo complesso così come era stato previsto dal disegno di legge originariamente presentato dal Ministro della sanità, ma la brevità del tempo a disposizione ha suggerito al Comitato ristretto di limitare le modifiche al solo personale. Ovviamente tale stralcio rappresenta solo un punto di partenza per l'ulteriore modifica di tutte le strutture dell'Istituto e su di esso vi è stato il consenso unanime delle categorie interessate e dei gruppi politici. Pertanto propone che sia avanzata richiesta alla Presidenza della Camera perché il disegno di legge sia assegnato alle Commissioni in sede legislativa.

Alle considerazioni svolte e alla proposta di passaggio in sede legislativa si associa il relatore per la XIV Commissione onorevole Barberi.

Si dichiarano altresì d'accordo a nome dei rispettivi gruppi gli onorevoli Morelli e Usvardi. La proposta del relatore posta ai voti è approvata all'unanimità con l'accordo del Ministro Mariotti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 17,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla difesa, Guadalupi ed il Sottosegretario all'agricoltura, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

SPADOLA ed altri: « Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (*Modificata dal Senato*) (3796-B).

Il relatore Cavallari Nerino illustra favorevolmente le modifiche apportate dal Senato.

La Commissione, al termine della seduta, approva a scrutinio segreto l'articolo unico della proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifica delle tabelle organiche degli operai in servizio presso la direzione generale delle pensioni di guerra e presso il Provveditorato generale dello Stato » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4805).

Il relatore Cavallari Nerino illustra il disegno di legge e, pur lamentando che agli operai in servizio presso la Direzione generale delle pensioni di guerra o presso il Provveditorato generale dello Stato non siano state estese le norme previste per gli operai in servizio presso altri Ministeri o presso la Zecca, invita la Commissione ad approvare gli articoli del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, poiché ogni modificazione potrebbe comprometterne l'esito finale.

La Commissione, quindi, approva, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge, che, al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PACE ed altri: « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4941).

Dopo relazione favorevole del deputato Cavallari Nerino, la Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli della proposta di legge, che, al termine della seduta, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sistemazione del personale dipendente dal Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4969).

Dopo la relazione favorevole del relatore Cavallari Nerino, la Commissione approva, senza modificazioni, gli articoli del disegno di legge, che, al termine della seduta, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

CASTELLUCCI e VILLA: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati dichiarati decaduti nella seduta del 9 novembre 1926 » (4019).

Dopo relazione favorevole del Presidente Ballardini, la Commissione approva, con le modificazioni indicate dalla V Commissione Bilancio, gli articoli della proposta di legge, che, al termine della seduta, è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (*Approvato dalle Commissioni riunite I e XI del Senato*) (*Parere alla XIV Commissione*) (4939).

Riferisce favorevolmente il relatore Cattaneo Petrini Giannina.

Il deputato Greppi, favorevole, si associa alle motivazioni espresse dal relatore.

Il deputato Maulini pur manifestando qualche perplessità su alcuni aspetti del provvedimento, esprime parere favorevole.

Il deputato Bonea dichiara la sua adesione al provvedimento ma esprime una precisa riserva in merito alla disposizione relativa

alla assunzione del personale infermieristico (articolo 2, quarto comma) la cui collocazione dopo il terzo comma che dispone l'assunzione per pubblico concorso, fa presumere che tale norma non si applichi a quel personale, il che favorirà, specie nell'Italia meridionale l'abuso delle assunzioni clientelari.

Il Presidente Sullo nel dichiararsi favorevole al complesso del provvedimento rileva la genericità dell'articolo 6 che nulla dispone circa la determinazione dei contributi, essendo rimessa alla discrezionalità assoluta del Ministro. In tal modo il disegno di legge rischia di approfondire le distanze che separano le province che dispongono di ospedali psichiatrici propri e le altre che ricorrono a convenzioni con privati.

Successivamente, dopo breve replica del relatore, la Commissione delibera ad unanimità di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

MONTANTI ed altri: « Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 893, concernente l'Ente acquedotti siciliani (*Parere alla IX Commissione*) (4857).

Su proposta del relatore Mattarelli la Commissione delibera ad unanimità di esprimere il seguente parere contrario:

« La Commissione affari interni, esprime parere nettamente contrario, in quanto la proposta viene a vincolare a favore dei Comuni di una sola regione d'Italia una parte degli stanziamenti ordinari di bilancio e pertanto costituisce un precedente inaccettabile, potendo essere successivamente invocato da altre zone e creando quindi delle situazioni di privilegio a favore di certe zone e danno di altre zone del Paese ».

PROPOSTA DI LEGGE:

BARBI ed altri: « Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (*Parere alla VI Commissione*) (4742).

Su proposta del Presidente, che riferisce in sostituzione del Relatore, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, tranne che per l'articolo 5.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 10,25. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Ceccherini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4942).

Su proposta del relatore e dopo brevi osservazioni del Presidente Sullo e del deputato La Bella, alle quali replicano il Sottosegretario Ceccherini, ed il relatore, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che infine è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine (ONAIIRC) » (4959).

Riferisce favorevolmente il relatore Miotti Carli Amalia.

Interviene il deputato Jacazzi il quale richiama l'attenzione del Governo sulle richieste a suo tempo avanzate dalla sua parte, in particolare per quanto riguarda la revisione dello statuto dell'ONAIIRC.

Quindi dopo breve replica del Sottosegretario Ceccherini, la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge.

È poi approvato ad unanimità il seguente ordine del giorno:

« La Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 4959 impegna il Governo, ove non l'abbia già fatto, a rivedere lo Statuto dello Ente, sollecitando l'inserimento nel Consiglio d'Amministrazione dello stesso di rappresentanti di enti locali ».

Il disegno di legge al termine della seduta è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4943);

ROMANO: « Disciplina dei compensi relativi alle prestazioni sanitarie rese nell'esclusivo interesse privato dal personale dipendente dai comuni e dalle province » (2783).

Il relatore Cattaneo Petrini Giannina dopo aver illustrato il disegno di legge proveniente dal Senato si dichiara favorevole allo stesso perché esso offre la possibilità, a chi ha un

plafond minimo di stipendio, di effettuare al di fuori dell'orario e degli obblighi contrattuali, specifiche prestazioni professionali retribuite con particolari modalità in deroga agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 e successive modificazioni.

La possibilità di superare i limiti stabiliti dal testo unico nel 50 per cento dello stipendio annuale percepito limitatamente a ben precise eccezioni impedisce che interpretazioni particolaristiche portino ad aggravare le sperequazioni ora esistenti.

Segue quindi un breve intervento del deputato Miotti Carli Amalia.

(*La seduta sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 17*).

Il relatore Cattaneo Petrini Giannina invita il rappresentante del Governo a precisare con apposita circolare, ove occorra, ma non ce n'è bisogno data la chiarezza del testo, che la dizione: « fuori dell'orario stabilito » (in analogia alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo precedente per quanto concerne le vaccinazioni profilattiche fuori dell'orario di servizio), si riferisce anche alle richieste di prestazioni a domicilio fuori dell'orario di servizio.

Riferendosi poi ad obiezioni circa le sperequazioni che si verrebbero a determinare nelle grandi città, afferma che questo non può essere argomento sufficiente per non migliorare la situazione in cui versa il personale di tanti piccoli comuni.

Ritiene che per quanto riguarda i redditi elevati dell'ufficiale sanitario di alcuni grandi centri in confronto alla quota parte spettante ai collaboratori il correttivo debba essere trovato all'interno delle singole amministrazioni in analogia a quanto si è raggiunto per il personale sanitario ospedaliero.

Il deputato La Bella, premesso che tutta la materia delle indennità accessorie, diritti, casuali, ecc., dovrebbe essere oggetto di una revisione globale anche a fini di moralizzazione, non pretende certo che si cominci oggi con questo settore, ma è dovere del legislatore di non aggravare la situazione, di non creare ulteriori privilegi e sperequazioni. Per quanto riguarda il disegno di legge occorre approfondire il problema in tutte le sue implicazioni, prendendo in attento esame anche la proposta d'iniziativa del deputato Romano n. 2783, che offre soluzioni più « razionali ».

Dopo aver delineato l'attuale sistema di ripartizione dei compensi, pone in rilievo le conseguenze derivanti dalla nuova normativa che nelle medie e nelle grandi città portereb-

bero a sperequazioni macroscopiche e ad indebito arricchimento.

Il suo gruppo è favorevole all'approvazione del provvedimento purché siano apportati adeguati emendamenti.

Il deputato Ferrari Virgilio si dichiara favorevole al testo approvato dal Senato sottolineando l'alta responsabilità degli ufficiali sanitari ed il pericolo di perdere personale specializzato.

Il deputato Greppi, a nome del suo gruppo, ritiene che sia necessario impostare il problema in modo più equo, poiché il testo così come è si presta a gravi sperequazioni di trattamento.

Chiede un breve rinvio dell'esame.

Il deputato Pagliarani, illustra un suo ordine del giorno che pone in evidenza la particolare gravosità delle prestazioni degli ufficiali sanitari delle zone turistiche, cui invece non corrispondono adeguati compensi.

Anche il deputato Galluzzi Vittorio ritiene necessario riesaminare il testo trasmesso dal Senato per riequilibrare una situazione cui tendono anche gli sforzi di numerose amministrazioni locali.

Infine, la Commissione, dopo brevi interventi dei deputati Mattarelli e Borsari, delibera di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani venerdì alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 10,20.
— Presidenza del Presidente ZAPPA. — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

PROPOSTA DI LEGGE:

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1803-B).

La Commissione, a seguito della relazione del deputato Martini Maria Eletta sulla modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento e dopo intervento del Ministro Reale, approva l'articolo unico nel testo del Senato.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge viene votata a scrutinio segreto ed approvata.

DISEGNO DI LEGGE:

« Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4967).

A seguito della relazione favorevole del deputato Reggiani, dopo interventi del deputato Guidi e del Ministro di grazia e giustizia Reale, la Commissione approva, senza modifiche, i singoli articoli del disegno di legge.

In fine di seduta il disegno di legge viene, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'organizzazione del X Congresso internazionale di diritto penale » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*).

A seguito della relazione del deputato Bonaiti e, dopo interventi del deputato Guidi e del Ministro Reale, la Commissione approva, senza modifiche, i singoli articoli del disegno di legge.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato e perequazioni della XIII mensilità » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4951).

Il Relatore Breganze riferisce favorevolmente sul disegno di legge pur osservando la necessità di una organica revisione della materia e di un più diretto agganciamento delle sole ragioni economiche dei magistrati non della giustizia ordinaria con il Ministero di grazia e giustizia. Intervengono i deputati Pennacchini, Guidi, Mannironi, Bisantis e Cariota Ferrara e Riccio.

I deputati Guidi, Pellegrino, Coccia ed altri presentano un emendamento all'articolo 2 concernente la misura dell'indennità per il primo Presidente, per il Presidente aggiunto e per il Procuratore generale della Corte di Cassazione, per il Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, per i Presidenti di sezione e per i Consiglieri ed equiparati di Cassazione.

Propone, infine, che per i magistrati sia fissata una indennità fissa di lire 70 mila. La

Commissione, dopo aver approvato l'articolo 1, respinge l'emendamento Guidi all'articolo 2 e approva successivamente tutti gli altri articoli del disegno di legge senza modificazioni.

In fine di seduta, quindi, il disegno di legge viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 16,25. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene per il Governo il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della professione di perito agrario » (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (3780-B).

Il relatore Bova riferisce favorevolmente sulla modifica apportata dal Senato all'articolo 65 del disegno di legge, e la Commissione, dopo intervento del Sottosegretario di Stato Misasi, approva l'articolo 65 nella nuova formulazione.

Il disegno di legge, quindi, in fine di seduta viene votato a scrutinio segreto ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore GIRAUDD: « Modificazioni agli articoli 30, 47 e 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di utilità pubblica » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (4966).

Il relatore Lucifredi riferisce sulla proposta di legge ponendo in rilievo come la legge sulla espropriazione per causa di utilità pubblica del 1865 andrebbe più opportunamente rivista in tutta la sua struttura e non anche limitatamente a qualche articolo. Per quanto riguarda le modifiche proposte dichiara di essere favorevole al provvedimento in esame.

La Commissione, dopo interventi dei deputati Bosisio, Guidi e del Sottosegretario Misasi, approva, senza modifiche i singoli articoli della proposta di legge.

In fine di seduta, quindi, la proposta di legge è votata a scrutinio di legge ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.50.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ORLANDI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi e per il bilancio e la programmazione economica Caron.

PROPOSTA DI LEGGE:

LA MALFA ed altri: « Modifiche del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato e successive integrazioni e modificazioni » (4874).

Proseguendo la Commissione nell'esame della proposta di legge, interviene il Sottosegretario Agrimi il quale, a nome del Governo, dichiara di non poter accettare il secondo e il terzo comma dell'articolo 1, laddove si prevede che le maggiori entrate realizzate nell'esercizio finanziario non contemplate nelle previsioni iniziali né nelle successive variazioni sono portate in aumento sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio successivo, restando acquisite alla competenza di questo e riservate a fronteggiare le necessità di primo intervento contro calamità naturali.

Dichiara invece che il Governo potrebbe accettare il termine per la presentazione delle note di variazione qualora esso venisse fissato al 30 novembre.

Dopo interventi del deputato Maschiella, il quale si dichiara contrario alla proposta del Governo che sminuirebbe la portata della proposta di legge in esame, e del deputato Goehring, il quale, tenendo presente le condizioni deficitarie del nostro bilancio, si dichiara favorevole alla modifica proposta, dal Governo, il relatore Curti Aurelio propone al rappresentante del Governo che il termine di cui al primo comma venga stabilito in riferimento alla data del 25 novembre.

Dopo che il Sottosegretario Agrimi ha accettato la proposta del relatore, la Commissione approva l'articolo unico con le modifiche proposte dal Governo. La Commissione delibera altresì di chiedere al Presidente della Camera l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea.

Il Presidente Orlandi si riserva la nomina del Comitato dei nove.

PROPOSTE DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (4287);

ALATRI: « Provvedimenti in favore del piccolo e medio esercizio cinematografico » (4407);

Senatori TRABUCCHI e MAIER: « Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4902);

— (*Parere alla IV Commissione*). —

Dopo il parere favorevole del relatore Galli, il quale conferma in tal modo quanto già affermato in sede di Comitato pareri, ed un intervento contrario del deputato Maschiella, il quale ritiene che le proposte difettino assolutamente di copertura finanziaria, la Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole sulle proposte di legge n. 4287, 4407, 4902.

PROPOSTA DI LEGGE:

TERRANOVA CORRADO: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione, a tutto il 31 dicembre 1966 » (*Parere alla VI Commissione*) (3567).

Il relatore Ghio, richiamandosi alla relazione compiuta in sede di Comitato pareri, esprime il proprio assenso nei confronti della proposta di legge, specificando tuttavia che la concessione dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere dall'articolo 1 della presente proposta di legge non può costituire un precedente per il futuro.

Dopo interventi dei deputati Basile Guido, Goehring, Terranova Corrado (favorevoli) e Raucci (contrario), il Sottosegretario Agrimi, a nome del Governo, dichiara di poter esprimere parere favorevole qualora i mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi dell'articolo 1 siano limitati alla somma di lire 1 miliardo.

La Commissione delibera a maggioranza di esprimere parere favorevole alla proposta di legge n. 3567, a condizione che l'articolo 1 venga modificato nel senso che i mutui che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere siano limitati alla somma di 1 miliardo di lire.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente ORLANDI*. — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi, e per il bilancio e la programmazione economica Caron.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4952).

Il Presidente Orlandi, in sostituzione del relatore De Pascalis, illustra il disegno di legge che eleva il contributo dello Stato in favore dell'ISPE (Istituto di studi per la programmazione economica) a lire 750 milioni per l'anno 1968 e a lire 1.000 milioni per il 1969, mentre prevede per l'ISPE la facoltà di iscrivere il personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Rilevata la congruità della copertura e fatte presenti le ragioni giustificatrici del provvedimento, conclude proponendone l'approvazione.

Intervenendo nella discussione generale, il deputato Maschiella, pur dichiarandosi d'accordo sulla necessità dell'esistenza dell'ISPE nel quadro degli strumenti della programmazione, esprime perplessità sul fatto che il fondo dell'Istituto venga praticamente triplicato nel breve giro di un anno e chiede di essere informato sul funzionamento dell'Istituto, sulle cause che hanno portato ad un tale aumento delle spese e sul coordinamento tra l'ISPE, l'ISCO e l'ISTAT.

Il deputato Alpino, chiedendosi perché si debba tenere in vita un istituto tanto costoso com'è l'ISPE quando poi la programmazione subisce continue eccezioni e deviazioni, annuncia il proprio voto contrario.

Il deputato Biasutti, pur esprimendo qualche perplessità, riconosce la funzione essenziale dell'ISPE ed auspica che, proprio perché si possa realizzare una gestione sana, i controlli sull'Istituto siano improntati alla massima serietà.

Il deputato Gennai Tonietti Erisia esprime perplessità sull'articolo 2.

Il Sottosegretario Caron, dopo aver ricordato la nascita dell'ISPE e la sua caratteri-

stica di essere un istituto di diritto pubblico, precisa che nel 1967 l'Istituto non ha potuto iniziare la sua attività che è invece incominciata nei primi giorni del 1968. Tale attività, il cui inizio era stato preceduto dalla emanazione dello statuto, dalle assunzioni di personale e dalla fissazione dei livelli di retribuzione, ha fatto sì che la cifra di 250 milioni, inizialmente iscritta in bilancio, si rivelasse insufficiente. Da quindi notizie sulla collaborazione esistente tra l'ISPE, l'ISCO e l'ISTAT ed afferma che la costituzione e la concreta entrata in funzione dell'Istituto elimina il fenomeno dei contratti con istituti privati. Quanto all'articolo 2, precisa che esso fu introdotto in seguito all'accoglimento di un emendamento da parte della Commissione Finanze e Tesoro del Senato la quale ritenne che il contenuto dell'attuale articolo 2 dovesse formare oggetto di previsione legislativa, diversamente dall'opinione del Governo il quale riteneva all'uopo sufficiente l'impiego di atti amministrativi. Conclude auspicando l'approvazione del disegno di legge.

Per dichiarazione di voto intervengono quindi i deputati Goehring, il quale annuncia il voto contrario a nome del proprio gruppo, e il deputato Raucci il quale, pur precisando che il suo gruppo è in via di principio favorevole all'ISPE, afferma che il metodo seguito in questa occasione, improntato a criteri di fretolosità e di scarsa chiarezza, fa sì che il proprio gruppo debba esprimere un voto contrario al disegno di legge.

La Commissione approva quindi senza modificazione i singoli articoli del disegno di legge, che viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

Comitato pareri.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 11. — *Presidenza del Presidente GALLI.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il tesoro Agrimi, per le finanze Colombo Vittorino e per l'industria, il commercio e l'artigianato, Malfatti Franco.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (*Approvato dalle Commissioni riunite I e XI del Senato*) (4939);

BALCONI MARCELLA ed altri: « Tutela della salute mentale ed assistenza psichiatrica » (2185);

(*Parere alla XIV Commissione*).

Su proposta del presidente Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4939, nonché sulla proposta di legge n. 2185, entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura contenute nella richiamata iniziativa legislativa governativa.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 11 gennaio 1967, n. 1, riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (*Parere alla XIV Commissione*) (4940).

Su proposta del presidente Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine » (ONAI-IRC) (*Parere alla II Commissione*) (4959).

Su proposta del relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Integrazione del conferimento statale al fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS » (*Parere alla VI Commissione*) (4970).

Su proposta del relatore Ghio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e 11 marzo 1965, n. 123 » (*Parere alla VI Commissione*) (4931).

Su proposta del presidente Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla V Commissione*) (4951).

Dopo che il Sottosegretario Agrimi ha chiarito che il richiamo del fondo globale degli anni finanziari 1967 e 1968 a fronte della mag-

giore spesa dal disegno di legge implicata deve intendersi riferito all'accantonamento, rispettivamente di 25 e 75 miliardi, intitolato « Trattamento economico dei dipendenti statali » (Elenco n. 5 - Amministrazioni diverse), e su proposta del presidente Galli, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Il deputato Raucci conferma l'atteggiamento contrario e rinnova le critiche per il criterio non univoco seguito dalla Commissione nel valutare iniziative legislative che pongono in termini affatto analoghi i rispettivi problemi di copertura.

PROPOSTA DI LEGGE:

SPADOLA ed altri: « Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento della carriera e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere alla I Commissione) (3796-B).

Su proposta del relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulle modifiche introdotte nel testo della proposta di legge da parte del Senato, che non comportano alcun onere finanziario, trattandosi del conferimento di posti già compresi nelle dotazioni organiche dell'Amministrazione della difesa.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore SALARI: « Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno » (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (Parere alla XI Commissione) (4934).

Su proposta del presidente Galli e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha chiarito che il richiamo del fondo globale 1968 a fronte della maggiore spesa di 10 milioni implicata dalla proposta di legge deve intendersi riferito all'accantonamento di 130 milioni, inizialmente destinato a « Modifiche al titolo III della legge 21 luglio 1960, n. 739, ecc. » (Elenco n. 5 - Ministero del tesoro), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (Parere alla VII Commissione) (4973).

Dopo illustrazione del presidente Galli, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Il deputato Raucci reitera le critiche già in altre occasioni sollevate da tutta la Commissione bilancio per lo storno di somme che per la loro destinazione economica appartengono alla categoria dell'acquisto di beni e servizi in favore di voci di spesa per il personale, con ulteriore ampliamento della parte rigida del bilancio e conseguente peggioramento nella qualificazione della spesa pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PACE ed altri: « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (Testo unificato approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (Parere alla I Commissione) (4941).

Su proposta del relatore Ghio e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha riferito il consenso del Governo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra il Governo italiano e l'ONU per la creazione in Roma di un istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (UNSDRI), con allegato, effettuato a Roma il 15 gennaio 1968 (Parere alla III Commissione) (4948).

Su proposta del presidente Galli, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) relativo alla sede del Centro internazionale di fisica teorica in Trieste, concluso a Vienna il 5 dicembre 1967 » (Parere alla III Commissione) (4971).

Su proposta del Presidente Galli e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha fornito ampie assicurazioni che le maggiori entrate attese dalla legge n. 1147 del 1967 risulteranno congrue a fronteggiare anche la maggiore spesa implicata dal disegno di legge in esame, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme interpretative delle leggi 30 dicembre 1965, n. 1464, e 8 giugno 1966, n. 511, concernenti i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e relativi raccordi » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (4972).

Su proposta del relatore Bianchi Gerardo e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha fornito ulteriori chiarimenti sulla portata e le finalità del disegno di legge (escludendo la esistenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati » (*Parere alla X Commissione*) (4963).

La Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, al fine di acquisire ulteriori dati e chiarimenti circa le conseguenze finanziarie implicate, e in particolare circa la misura della maggiore spesa e l'indicazione di copertura formulata nell'articolo 6, che si limita a rinviare genericamente ai normali stanziamenti di bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, senza individuare la fonte di eventuali integrazioni ovvero la possibilità di riduzione di altre spese a compenso.

DISEGNO DI LEGGE:

« Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla IV Commissione*) (4967).

Su proposta del relatore Landi e dopo che il Sottosegretario Agrimi ha reso assicurazioni circa la congruità della indicazione di copertura formulata all'articolo 6 del disegno di legge (che richiama maggiori entrate contestualmente disposte attraverso l'aumento della misura dei diritti percepiti dalle cancellerie e segreterie giudiziarie), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sistemazione del personale dipendente del Commissariato generale anticoccidico e per la lotta contro il malsecco degli agrumi ». (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (*Parere alla I Commissione*) (4969).

Su proposta del presidente Galli, che sostituisce il relatore Barbi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione ». (*Parere alla I Commissione*) (4979).

La Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, che non risulta ancora stampato e distribuito.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, concernente l'autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale sito in Venezia, località Punta Sabbioni » (*Parere alla VI Commissione*) (4433).

Dopo che il relatore Ghio ha nuovamente illustrato la proposta di legge e dopo interventi dei deputati Golinelli, Goehring e Moro Dino, il Sottosegretario Colombo Vittorino prospetta alla Commissione una diversa formulazione del provvedimento, elaborata dal Ministero delle finanze ed intesa da un lato ad escludere qualsiasi perdita patrimoniale per lo Stato, dall'altro a porre sufficienti garanzie e cautele contro eventuali speculazioni edilizie.

Il deputato Goehring, con il quale manifesta consenso il relatore Ghio, avanza quindi formale richiesta che l'esame della proposta di legge venga rimesso alla competenza della Commissione in sede plenaria.

Il presidente Galli accoglie tale richiesta, formulata ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, del Regolamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

FINANZE E TESORO (VD)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 10,35. — *Presidenza del Presidente VICENTINI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Valsecchi, per il tesoro, Agrimi; per l'industria e commercio, Malfatti Franco.

DISEGNO DI LEGGE:

« Cessione in favore del comune di Lecco dell'edificio demaniale sito in piazza XX settembre di quella città, già sede degli uffici finanziari, e di due terreni in riva al

fiume Adda, a titolo di permuta con porzione di un edificio di proprietà comunale sito in Lecco tra le vie Dante e Fratelli Cairoli da destinare a nuova sede degli uffici finanziari » (4850).

Il Relatore Bonaiti illustra favorevolmente il disegno di legge. Dopo un intervento favorevole del deputato Botta la Commissione approva gli articoli del provvedimento che, votato a scrutinio segreto, risulta approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore TRABUCCHI: « Modificazione dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle ville venete » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4558).

Il deputato Salvi, in sostituzione del relatore Bassi, illustra la proposta di legge e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione approva quindi gli articoli del provvedimento che, votato a scrutinio segreto, risulta approvato.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori TRABUCCHI e MAIER: « Provvedimenti in materia di spettacoli cinematografici » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (4902).

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli cinematografici » (4287).

ALATRI ed altri: « Provvedimenti in favore del piccolo e medio esercizio cinematografico » (4407).

Il Relatore Usvardi illustra ampiamente la portata e le finalità dei provvedimenti in titolo.

La Commissione assume quale testo base la proposta n. 4902 già approvata dal Senato. Il deputato Alatri dichiara di apprezzare il ridimensionamento della proposta originaria che ha fatto sì che i benefici si dirigano principalmente al medio e piccolo esercizio.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Valsecchi sottolinea lo sforzo di sintesi che è alla base della proposta n. 4902, ed il Sottosegretario di Stato per il turismo Sarti raccomanda l'approvazione del provvedimento.

La Commissione approva quindi gli articoli della proposta n. 4902 che votata a scrutinio segreto risulta approvata con l'assorbimento delle proposte nn. 4287 e 4407.

PROPOSTA DI LEGGE:

BEMPORAD e CARIGLIA: « Restituzione IGE alla esportazione dei fiori e piante ornamentali » (*Urgenza*) (2593).

Il Relatore Bima illustra la proposta di legge e ne raccomanda l'approvazione. La Commissione approva gli articoli e la tabella della proposta di legge e vota a scrutinio segreto il provvedimento stesso che risulta approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARBI ed altri: « Modifiche alle norme sugli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (4742).

Il Relatore Bima si rimette alla relazione scritta che accompagna la proposta di legge; la Commissione ne approva senza discussione gli articoli e vota a scrutinio segreto il provvedimento stesso che risulta approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disposizioni integrative e modificative alle leggi 18 dicembre 1961, n. 1470 e 11 marzo 1965, n. 123 » (4931).

Il Relatore Scricciolo illustra ampiamente il provvedimento. Dopo interventi del deputato Lenti (che manifesta allarme per il conferimento all'IMI di un fondo di bilancio, conferimento mediante il quale Governo e Parlamento si spogliano dei poteri decisionali in materia di incentivi) il Sottosegretario di Stato per l'industria Malfatti fornisce ampie delucidazioni sulla portata ed il meccanismo del provvedimento.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge che, votato a scrutinio segreto, risulta approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

TERRANOVA CORRADO: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 » (3567).

Il Relatore Bima illustra la proposta di legge ed esprime talune perplessità derivanti dalla mancata acquisizione di elementi sufficienti e tali da consentire un sicuro giudizio sulla proposta stessa.

Dopo interventi dei deputati La Spada, Basile Guido, Terranova, Azzaro, e Vizzini, favorevoli alla proposta in quanto l'IACP di Messina è stato posto nella necessità, da una legge dello Stato, di alienare il proprio pa-

trimonio per un prezzo puramente nominale, la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 13,10.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 17,10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Bensi.

PROPOSTA DI LEGGE:

USVARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi » (*urgenza*) (4866).

Il Relatore Usvardi illustra la proposta di legge e ne raccomanda l'approvazione sottolineando l'impegno assunto dalle società sportive per la riduzione del prezzo dei biglietti.

Il deputato Servello si dichiara favorevole al provvedimento.

I deputati Matarrese e Patrini chiedono chiarimenti circa l'onere implicato dal provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Bensi, dichiara che l'onere medesimo oscillante fra gli 8 e i 900 milioni verrà compensato dall'incremento nel numero degli spettatori. La proposta ha carattere di esperimento cui il Governo si associa.

Il deputato Pirastu si dichiara favorevole al provvedimento richiamando l'impegno alla riduzione dei biglietti da parte delle società sportive.

Il deputato Soliano sottolinea il legame fra la diminuzione del prezzo dei biglietti e l'auspicato incremento del numero degli spettatori.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge che consta di articolo unico.

Il Presidente constata la mancanza del numero legale e rinvia a domani alle ore 10,30 la votazione a scrutinio segreto del provvedimento in titolo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,50.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 11. — *Presidenza del Presidente* CAIATI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente comunica che il Comitato ristretto convocato per un ulteriore esame della proposta di legge d'iniziativa del deputato Buffone n. 4750 si è trovato concorde nel formulare un nuovo testo limitato alla promozione dei capitani dell'Arma di artiglieria e e dei capitani dell'Arma dei carabinieri. Il Governo si è dichiarato favorevole al nuovo testo, nel quale è indicata una regolare copertura finanziaria.

Propone, pertanto, e la Commissione delibera all'unanimità, che venga richiesto il trasferimento della proposta di legge n. 4750 alla sede legislativa, in attesa del prescritto parere della V Commissione (Bilancio).

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (4973);

CATELLA: « Norme integrative della legge 27 giugno 1961, n. 550, ai fini del conseguimento del trattamento di quiescenza per i militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (1808);

LENOCI ed altri: « Norme per il trattamento in servizio degli ufficiali di complemento con 10 o 7 anni di servizio attivo dell'Arma dell'aeronautica » (1885);

LEONE RAFFAELE ed altri: « Norme per la sistemazione del personale delle categorie in congedo dell'aeronautica militare trattenuto in servizio per esigenze particolari » (*Urgenza*) (1905);

LORETI ed altri: « Trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento dei servizi automobilistico - commissariato - amministrazione fino al compimento del limite di età nel grado da essi conseguito » (2299);

RADI ed altri: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45 trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato per esigenze di carattere speciale » (3336).

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 4973 dopo aver introdotto all'articolo 6 un emendamento tendente a modificare la data del 31 marzo 1968 con la data del 31 dicembre 1968.

Il disegno di legge n. 4973 è, quindi, approvato ed il Presidente Caiati dichiara assorbita le proposte di legge nn. 1808, 1885, 1905, 2299, 3336.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare » (4958).

Il Relatore Corona Giacomo illustra favorevolmente il disegno di legge e suggerisce di estenderne i benefici anche ai partigiani che combatterono nella divisione « Gorizia » dapprima contro i nazi-fascisti ed i cetnici e successivamente in difesa della integrità territoriale e della italianità della città di Gorizia.

Intervengono nella discussione il deputato: Boldrini, il quale dichiara che il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge, che è stato presentato per l'interessamento delle Associazioni partigiane, mentre osserva che il caso della divisione « Gorizia » non si inquadra nei limiti temporali stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; Corona Giacomo, il quale presenta un emendamento tendente a regolare autonomamente dalle suddette norme il caso della Divisione « Gorizia » e il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, il quale ricorda che già in sede di esame della proposta di legge Zucalli il Governo illustrò le difficoltà che si frapponivano sul piano legislativo alla riapertura dei termini per gli appartenenti alla Divisione « Gorizia » e dichiara che si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento presentato dal Relatore.

Successivamente la Commissione delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, in attesa del parere della V Commissione Bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 19. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Cosiga, Guadalupi e Santero.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ROSATI ed altri: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo

sanitario della Marina (ufficiali medici) » (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4946).

Il Relatore De Meo illustra favorevolmente la proposta di legge, ma propone che nell'approvarla si richiami, con un ordine del giorno l'attenzione del Governo sul fatto che nella sanità della Marina militare esiste un contingente di ufficiali che sin dalla emanazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, non è stato sottoposto al ritmo di avanzamento da capitano a maggiore come previsto nella legge medesima e che, pertanto, risente di un notevole squilibrio nello sviluppo di carriera nei confronti sia degli ufficiali appartenenti ai corsi precedenti che successivi. L'oratore presenta, pertanto, un ordine del giorno che invita il Governo a presentare all'inizio della prossima legislatura un provvedimento correttivo nel senso di ridurre a due anni la permanenza di coloro che rivestono attualmente il grado di maggiore medico in servizio permanente effettivo della marina sino e compreso il contingente promosso nell'anno 1968.

Il deputato Abate si associa all'ordine del giorno presentato dal Relatore.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Santero auspica l'approvazione del provvedimento e dichiara, a nome del Governo, di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Successivamente il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, in attesa del prescritto parere della V Commissione Bilancio.

DISEGNO DI LEGGE:

« Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare » (4958).

Il Relatore Corona Giacomo, dichiara di ritirare il proprio emendamento relativo alla divisione partigiana « Gorizia » e presenta un ordine del giorno nel quale, di fronte alle difficoltà di ordine giuridico che impediscono alla Commissione di deliberare in questa occasione il riconoscimento *de jure* della Divisione « Gorizia », si invita il Governo ad acquisire e valutare fatti e circostanze ritenuti idonei alla definizione, sul piano storico e giuridico, dell'attività militare svolta dalla Divisione nel periodo storico che va dall'aprile 1945 al settembre 1947, epoca della restituzione della città di Gorizia alla madre Patria.

L'ordine del giorno è, anche, firmato dai deputati Canestrari, Folchi, de Stasio, Zucalli, Fornale, Sinesio, Buffone e Valeggiani.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Guadalupi, dichiara di accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, perché dà la possibilità di attivare l'Amministrazione verso una ricerca assai importante sul piano storico e morale.

Il deputato Boldrini, pur riconoscendo che la ricerca riguardante la Divisione Gorizia presenta aspetti delicati per la complicità degli eventi avvenuti nel periodo di tempo indicato, augura che serva a documentare una continuazione d'impegno democratico e civile di coloro che si batterono contro i nazi-fascisti ed i cetnici. Il Presidente rinvia il seguito della discussione del disegno di legge in attesa del prescritto parere della V Commissione bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 20,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUFFONE: « Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della marina e dell'aeronautica, nonché alle norme sull'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, dei capitani del ruolo normale e dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'aeronautica » (4750).

Il relatore De Meo presenta il nuovo testo proposto d'accordo con il Governo che è limitato alla promozione dei capitani dell'Arma di artiglieria e dei capitani dell'Arma dei carabinieri.

La Commissione approva i due articoli del nuovo testo senza modificazioni ed il nuovo titolo di esso.

Il Presidente comunica che il nuovo testo sarà inviato alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 9,45. — *Presidenza del Vicepresidente SERONI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Caleffi ed Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

NICOLAZZI ed altri: « Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie » (1816).

In via preliminare, il Presidente ricorda che la proposta di legge figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore Franceschini, rifacendosi alla relazione già svolta in sede referente, illustra favorevolmente un nuovo testo predisposto inteso a facilitare la sperimentazione dell'insegnamento della lingua esperanto a cura del Ministero della pubblica istruzione.

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Levi Arian Giorgina, Bronzuto, Caiazza. Scionti, nonché del Sottosegretario Elkan, con l'accoglimento di alcuni emendamenti presentati, rispettivamente, dai deputati Levi Arian Giorgina, Scionti e Bronzuto all'articolo 1 e all'articolo 3 (intesi a prevedere la facoltatività dei corsi e la soppressione al riferimento ad esami da sostenere al termine di ogni anno) e dal deputato Codignola agli articoli 1, 3 e 4 (intesi a prevedere che i corsi di esperanto non debbono essere considerati sostitutivi di altri insegnamenti linguistici, e debbono essere limitati agli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, senza riferimento a corsi annuali di primo e secondo grado, nonché senza riferimento dell'obbligatorietà della frequenza), la proposta di legge è approvata nel seguente nuovo testo:

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad istituire corsi annuali facoltativi e comunque non sostitutivi di altri insegnamenti linguistici di lingua e letteratura esperanto presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in base alle domande presentate a ciascuno dei predetti istituti da parte di non meno di 25 studenti all'atto della loro regolare iscrizione.

Qualora il numero dei richiedenti nelle singole scuole di una medesima sede sia inferiore a 25, i provveditori agli studi raggruppano gli alunni, interessati alla frequenza dei corsi, presso uno o più istituti in modo da soddisfare alle condizioni di cui al precedente comma.

ART. 2.

All'insegnamento della lingua e letteratura esperanto si provvede mediante incarichi annuali da conferire secondo graduatoria per ti-

toli a personale in possesso di laurea, che ne abbia fatto domanda ai Provveditori agli studi entro i termini fissati annualmente dall'ordinanza per gli incarichi e supplenze, e che risulti fornito del diploma di magistero rilasciato dall'Istituto italiano di esperanto.

I predetti incarichi possono costituire completamente d'orario per gli insegnanti di ruolo o non di ruolo che svolgano corsi normali d'altre materie con orario non completo.

ART. 2.

I corsi annuali di lingua e letteratura esperanto di svolgono per due ore settimanali ciascuna secondo orari stabiliti dai capi di istituto, non coincidenti con quelli degli insegnamenti di ruolo.

I programmi di ogni corso, presentati dai singoli insegnanti, sono preventivamente approvati in apposita riunione dal consiglio di presidenza, al quale spetta altresì di soprintendere al loro regolare svolgimento. Gli scrutini si effettuano annualmente.

La frequenza ai corsi di esperanto è obbligatoria per gli alunni che vi siano iscritti. Nessun alunno può frequentare corsi per di più di tre anni.

ART. 4.

Dopo un triennio di applicazione della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenterà al Parlamento un'apposita relazione sui corsi di lingua e letteratura esperanto ai fini della possibilità e della convenienza di assumere tale insegnamento fra quelli ordinari di lingue e letterature nelle scuole secondarie di secondo grado.

ART. 5.

Il numero dei corsi di lingua e letteratura esperanto è stabilito dal Ministro della pubblica istruzione, al quale i provveditori agli studi delle province interessate sono tenuti a far pervenire le relative proposte non oltre il 30 settembre di ciascun anno scolastico.

Agli insegnanti di esperanto spetta la medesima retribuzione stabilita per gli incaricati di ruolo B.

ART. 6.

Le spese per i corsi di cui alla presente legge, commisurate in lire 10 milioni per l'anno scolastico 1968-69, sono imputate ai capitoli del bilancio della pubblica istruzione relativi a stipendi, retribuzioni ed altri assegni

fissi al personale di ruolo, dei ruoli transitori e non di ruolo nei vari ordini di scuole secondarie di primo e secondo grado presso cui si svolgono i corsi.

Risulta, quindi, accolto come raccomandazione un ordine del giorno presentato dai deputati Scionti, Bronzuto, Illuminati, Levi Arian Giorgina, inteso ad invitare il Ministro della pubblica istruzione ad istituire cattedre di lingua russa, araba e portoghese nelle scuole secondarie, al fine di offrire agli studenti una più ampia possibilità di opzione tra le lingue più importanti.

Al termine della seduta, con l'astensione del deputato Valitutti, la proposta di legge, nel nuovo testo, è votata a scrutinio segreto ed approvata con il seguente nuovo titolo:

« Insegnamento della lingua internazionale esperanto e della relativa letteratura nelle scuole secondarie di secondo grado ».

PROPOSTA DI EEGGE:

Senatori SPIGAROLI E ROMAGNOLI CARRETONI TULLIA: « Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico » (*Approvata dalle Commissioni permanenti riunite VI e VII del Senato*) (4096).

Il relatore Franceschini illustra favorevolmente la proposta di legge, intesa a normalizzare, nell'ambito dei poteri sanciti dall'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, l'intervento dell'Amministrazione dei lavori pubblici nei lavori di prevalente carattere strutturale e statico negli edifici di carattere monumentale tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 e nei lavori necessari agli edifici, sedi di istituti e raccolte dello Stato.

Dopo interventi dei deputati: Bronzuto e Codignola, i quali chiedono delucidazioni in ordine alla dizione « statali e non statali », di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della proposta di legge, del deputato Pitzalis, del relatore Franceschini, nonché del Sottosegretario Caleffi, i quali forniscono delucidazioni in merito, poiché non risultano accolti due emendamenti Bronzuto, Codignola, Levi Arian Giorgina, Finocchiaro, Illuminati, Nicolazzi, Scionti, intesi a sopprimere il citato riferimento, sono approvati senza modificazioni i tre articoli della proposta di legge.

Risulta, successivamente, accolto come raccomandazione dal rappresentante del Governo un ordine del giorno presentato dal relatore Franceschini, unitamente al deputato Calveti, inteso a ribadire il carattere integrativo delle competenze attribuite al Ministero dei

lavori pubblici rispetto a quelle del Ministero della pubblica istruzione, relative alla tutela e valorizzazione dei beni artistici e storici, competenze che restano pertanto integralmente a quest'ultimo mantenute per tutta la materia contemplata dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Al termine della seduta la proposta di legge è, infine, votata a scrutinio segreto ed approvata.

SULL'ORDINE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Dopo interventi del deputato Buzzi, il quale sollecita l'esame della proposta di legge n. 59 (concernente provvidenze economiche e di carriera per gli insegnanti delle scuole speciali), nonché del deputato Levi Arian Giorgina, la quale, da parte sua, sollecita l'esame della proposta di legge n. 3732 (concernente istituzioni di classi e scuole speciali statali, di istituti speciali e laboratori protetti e di scuole di specializzazione per il personale addetto), il Presidente si riserva di comunicare al Presidente Ermini le citate richieste.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 16,10. — *Presidenza del Vicepresidente SERONI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatori BELLISARIO ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado e di istruzione artistica » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4724);

ROMANATO ed altri: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (3679);

ROMANATO ed altri: « Immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori degli insegnanti abilitati » (3865).

Il Presidente ricorda, in via preliminare, che le proposte di legge figurano per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il deputato Finocchiaro, nella sua qualità di Presidente del Comitato ristretto nominato

per l'esame dei provvedimenti, riferisce sui lavori del Comitato stesso e sul testo da quest'ultimo predisposto. La Commissione, quindi, assunta come testo base la proposta di legge n. 4724, passa all'esame degli articoli.

Dopo interventi dei deputati: Bronzuto, Valitutti, Franceschini, Finocchiaro, del relatore Dall'Armellina, nonché del Sottosegretario Elkan, non risulta accolto un emendamento Bronzuto, Levi Arian Giorgina, Scionti e Illuminati (inteso a far riferimento, al primo comma dell'articolo 2 del nuovo testo, anche alle scuole di avviamento professionale), e non si insiste su di un emendamento Bronzuto ed altri (inteso ad aggiungere un comma all'articolo 2 al fine di riconoscere titolo di validità per le cattedre di disegno nel biennio degli istituti tecnici industriali all'abilitazione per il disegno e forme architettoniche).

Con l'accoglimento, quindi, di due emendamenti proposti dal Sottosegretario Elkan, rispettivamente all'articolo 1 (inteso a prevedere che per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e i perseguitati politici razziali il periodo di servizio è ridotto ad un anno) e all'articolo 3 (inteso a specificare che le cattedre cui si fa riferimento al secondo comma sono quelle di lingua straniera) la proposta di legge n. 4724 risulta approvata nel seguente testo:

ART. 1.

Gli insegnanti di ruolo e quelli non di ruolo, nonché i presidi di scuola media, che abbiano prestato servizio, in Italia o all'estero, in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, con qualifica non inferiore a « valente » negli istituti statali o parificati di istruzione secondaria o di istruzione artistica, nonché gli insegnanti elementari laureati, di ruolo nella scuola elementare statale, che abbiano superato il periodo di prova e che nell'ultimo biennio abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto », possono chiedere l'assunzione nel ruolo ordinario dei professori delle scuole secondarie statali di secondo grado, limitatamente alle materie d'insegnamento per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione.

Limitatamente alle cattedre delle scuole secondarie di secondo grado, che vengono istituite nei convitti nazionali a norma della legge 9 marzo 1967, n. 150, i benefici della presente legge si applicano anche agli insegnanti abilitati delle scuole interne dei convitti nazionali che nell'anno scolastico 1966-67 si siano tro-

vati in servizio nelle medesime scuole da almeno tre anni scolastici.

Gli stessi benefici si applicano al personale dei ruoli direttivi dei convitti nazionali fornito della prescritta abilitazione.

Gli insegnanti di cui ai commi secondo e terzo vengono assunti in ruolo dopo l'esaurimento delle graduatorie compilate per ciascuna classe di concorso in attuazione dell'articolo 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio previsto dal presente articolo è ridotto ad un anno.

ART. 2.

Ai fini della immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957 n. 972, sono considerati in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre purché siano stati dichiarati vincitori di concorso per titoli ed esami a cattedre per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure, precedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, per la scuola media, relativamente alla disciplina oppure alle discipline costituenti la cattedra cui aspirano e siano in possesso di laurea.

Sono altresì considerati in possesso del requisito di abilitazione per le cattedre di cui al comma precedente coloro che, nei concorsi di cui è detto nello stesso comma, non siano stati compresi nelle graduatorie dei vincitori per esaurimento di cattedre messe a concorso.

Hanno altresì diritto alla immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore i professori ordinari in servizio delle prime classi dei licei scientifici, degli istituti magistrali e degli istituti tecnici, provenienti dai ruoli speciali transitori istituiti per gli insegnamenti delle suddette classi a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

ART. 3.

Sono istituite cattedre di ruolo ordinario di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e per geometri, negli istituti tecnici agrari, industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile. Sono altresì istituite le cattedre necessarie per le prime due classi degli istituti tecnici, del liceo scientifico e per la classe di collegamento dell'istituto magistrale.

Le cattedre di lingua straniera di cui al primo comma del presente articolo sono istituite per ogni due corsi di ginnasio, di istituto magistrale, e, limitatamente alla prima lingua, di istituto tecnico a indirizzo commerciale e mercantile, ogni tre corsi di istituto tecnico agrario, di istituto tecnico industriale e di istituto tecnico per geometri.

Il Ministro della pubblica istruzione con propri decreti determina la formazione delle cattedre di cui al presente articolo.

Le abilitazioni di cui alle tabelle A IV-f, A IV-i, A IV-s e A IV-t, relative all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie sono da considerarsi valide per l'insegnamento della prima lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e a tipo mercantile, per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti tecnici per geometri, agrari, femminili, per i ginnasi e per gli istituti magistrali.

ART. 4.

Gli insegnanti di cui al precedente articolo 1 e, limitatamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, gli insegnanti di cui all'articolo 2 sono collocati in una unica graduatoria nazionale per ciascuna classe di concorso.

Le graduatorie di cui al comma precedente sono compilate secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

ART. 5.

Ai fini dell'immissione in ruolo, qualora vengano create nuove cattedre o modificate quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a definire con proprio decreto la corrispondenza, all'interno di ciascun ruolo, fra le graduatorie compilate ai sensi dell'articolo che precede e le nuove cattedre.

ART. 6.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti previa detrazione delle cattedre messe a concorso prima della entrata in vigore della presente legge, il numero delle cattedre reperibili secondo le norme previste dai commi secondo e terzo dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Il cinquanta per cento delle cattedre di cui al precedente comma sarà assegnato in base alla presente legge, ed il rimanente cinquanta per cento sarà riservato ai concorsi ordinari.

Per ciascuna classe di concorso la presente legge sarà applicata soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie per le relative cattedre compilate in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le riserve di posti previste dagli articoli 16, 18, 21 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, ivi comprese quelle fissate per le materie la cui corrispondenza è stata disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193, a favore degli insegnanti inclusi nelle graduatorie compilate in base alla suddetta legge 28 luglio 1961, n. 831, sono elevate al 50 per cento delle cattedre che si renderanno disponibili all'inizio di ogni anno scolastico a partire dal 1967-68.

ART. 7.

Coloro che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina in conformità delle disposizioni della presente legge, conservano titolo all'assunzione in ruolo, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui avrà inizio il conferimento delle nomine per ciascuna delle graduatorie di cui all'articolo 4, per le cattedre reperite ai sensi dell'articolo precedente, e nel limite del 50 per cento delle cattedre disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici successivi.

Gli insegnanti non di ruolo possono ottenere l'immissione in ruolo ai sensi della presente legge anche se abbiano superato il limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

ART. 8.

Le disposizioni della presente legge si applicano agli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo in possesso dei requisiti di servizio previsti dall'articolo 1, limitatamente ai posti per i quali, in concorsi per esami

a posti nelle scuole secondarie superiori, abbiano conseguito l'idoneità, ovvero riportato una valutazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

In sede di dichiarazione di voto intervengono i deputati: Franceschini, il quale anticipando il suo voto favorevole sulla proposta di legge n. 4724, invita la Commissione a trovare una intesa anche sulla proposta di legge Genco n. 4726 con l'auspicio che possa essere quanto prima dato l'avvio alla soluzione del problema della organica riforma del settore; Levi Arian Giorgina, la quale, preannunciando il voto favorevole della sua parte, sollecita l'adozione di una riforma globale della scuola media superiore intesa nel senso più moderno ed avanzato; Rampa, il quale si associa agli auspici formulati di normalizzare il settore ed alla proposta espressa dal relatore Franceschini in ordine alla proposta di legge n. 4726; Bertè, il quale, anticipando il suo voto favorevole sulla proposta di legge n. 4724, si associa alla proposta del relatore in ordine alla proposta di legge n. 4726 e propone, se del caso, una ulteriore immediata riunione del Comitato ristretto cui è stato, a suo tempo, demandato l'esame del provvedimento; Valitutti, il quale, preannunciando il voto favorevole della sua parte pone tuttavia, in evidenza il gravissimo limite posto da provvedimenti che hanno carattere frammentario e l'esigenza di affrontare una riforma globale del settore.

Al termine della seduta, la proposta di legge n. 4724 è, infine, votata a scrutinio segreto ed approvata (con il conseguente assorbimento delle concorrenti proposte di legge nn. 3669 e 3865) e con il nuovo titolo: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 17. — *Presidenza del Vicepresidente SERONI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione; Badaloni Maria ed Elkan.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4157-B).

Dopo intervento del relatore Moro Dino, il quale riferisce sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, rispettivamente, agli articoli 29, 38 e 42, su sua proposta, la Commissione, respinti gli emendamenti apportati agli articoli 38 e 42, delibera di richiedere, all'unanimità e con l'assenso del Governo, alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge così modificata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo interventi dei deputati: Rampa, il quale ravvisa l'opportunità di affrontare, con la massima urgenza, provvedimenti che fossero eventualmente presentati in ordine al problema universitario, Ripamonti, il quale è dell'avviso che sarebbe opportuno dedicare una seduta di Commissione all'esame del problema universitario che s'impone in questi giorni all'attenzione del Paese, il Presidente assicura che riferirà al presidente Ermini sulle questioni proposte.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167.

Il Presidente Alessandrini ricorda i termini del dibattito già svoltosi e si sofferma in particolare sulle finalità proprie delle indagini conoscitive iniziate dalle Commissioni permanenti della Camera dei deputati nel corso dell'attuale legislatura.

Intervengono quindi il Relatore Ripamonti, che traccia una sintesi del dibattito svoltosi nelle precedenti sedute e indica alcune possibili modifiche da apportare alla legge n. 167; ed il deputato Todros, che esprime l'avviso della sua parte politica circa le modifiche stesse.

La Commissione delibera quindi di dare mandato al Relatore di stendere una relazione che sarà allegata agli atti del dibattito.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 10,45. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme interpretative delle leggi 30 dicembre 1965, n. 1464, e 8 giugno 1966, n. 511, concernenti i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e relativi accordi » *Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato* (4972).

Dopo la relazione favorevole del deputato Brandi la Commissione approva senza modificazioni gli articoli del disegno di legge che è votato a scrutinio segreto ed approvato al termine della seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

MONTANTI ed altri: « Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 893, concernente l'Ente acquedotti siciliani » (4857).

Il Presidente Alessandrini comunica preliminarmente che la II Commissione ha espresso parere contrario sulla proposta di legge, in quanto essa viene a vincolare a favore dei comuni di una sola regione d'Italia una parte degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Relatore Ripamonti riferisce ampiamente sulla proposta di legge, invitando la Commissione ad approvarla con alcuni emendamenti suggeriti dalla Commissione bilancio e con altri emendamenti diretti ad introdurre all'articolo 1 l'obbligo per l'Ente acquedotti siciliani di sentire i comuni interessati e i loro consorzi in sede di formazione del programma previsto da tale articolo.

Il deputato Beragnoli, dopo avere affermato che la sua parte politica nutre serie perplessità circa l'operato dell'Ente acquedotti siciliani e che auspica che l'Ente stesso possa più proficuamente operare nel futuro, sottolinea che l'adesione del suo gruppo alla proposta di legge stessa è subordinata all'accoglimento degli emendamenti diretti ad introdurre il parere dei Comuni nella formazione dei programmi previsti nell'articolo 1 e conclude rilevando che il parere espresso dalla II Commissione ha una sua intrinseca giustificazione e che si rende opportuno introdurre criteri obiettivi per quanto concerne l'utilizzazione degli stanziamenti disposti per interventi nel settore delle opere pubbliche.

Il deputato Cottone dichiara di concordare sugli emendamenti proposti ed auspica l'ap-

provazione della proposta di legge con tali emendamenti, sottolineando la situazione estremamente deficitaria in cui si trovano molti comuni siciliani e la necessità quindi degli interventi dell'Ente acquedotti siciliani, pur con alcune riserve circa l'azione da questi svolta nel passato.

Dopo interventi del Relatore Ripamonti, del Sottosegretario Giglia e del deputato Beragnoli, la Commissione approva alcuni emendamenti presentati all'articolo 1 dal Relatore e dai deputati Beragnoli ed altri, mentre non risulta approvato un emendamento al terzo comma proposto dal Relatore e relativo alla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti eliminando il riferimento al termine per la concessione dei mutui stessi.

L'articolo 1 della proposta di legge risulta pertanto così formulato:

ART. 1.

A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893, è concesso all'Ente acquedotti siciliani per la realizzazione di programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano interesse e ne facciano richiesta un contributo costante per 35 anni nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

L'Ente acquedotti siciliani sentito i comuni interessati o loro consorzi, presenta, per l'approvazione, al Ministero dei lavori pubblici, entro il mese di gennaio di ogni anno, un programma di lavori relativo alle opere di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 19 gennaio 1941, n. 24, ivi comprese le opere di fognatura.

La Cassa depositi e prestiti concede all'Ente acquedotti siciliani, per ogni esercizio finanziario, mutui per l'importo di lire 3 miliardi, dietro cessione del contributo statale di cui al primo comma del presente articolo e del contributo integrativo della Regione siciliana.

L'articolo 2 della proposta di legge viene approvato senza modificazioni.

La proposta di legge è quindi votata a scrutinio segreto ed approvata al termine della seduta.

Al termine della seduta il deputato Ripamonti esprime il suo più vivo rammarico per un'interrogazione presentata nella seduta di ieri dal deputato Greggi e relativa alla partecipazione di alcuni deputati ai lavori del Con-

siglio superiore dei lavori pubblici, sottolineando che tale partecipazione trova fondamento in precise norme di legge che ammettono la partecipazione ai lavori stessi di esperti.

Su proposta del deputato Busetto, la Commissione delibera di dare mandato al Presidente di inviare una lettera al Presidente della Camera, al Ministro dei lavori pubblici ed al Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici in cui viene espresso il più vivo rammarico della Commissione per il contenuto dell'interrogazione presentata e il più sentito apprezzamento per l'apporto collaborativo recato di recente da alcuni membri della Commissione ai lavori del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Presidente ringrazia quindi tutti i membri della Commissione dell'apporto collaborativo da essi recato durante la legislatura ai lavori della Commissione stessa.

A tali ringraziamenti si associa, a nome del Governo, il Sottosegretario Giglia, che auspica una sempre maggiore collaborazione tra Parlamento e Governo.

Intervengono quindi, anche a nome dei rispettivi gruppi politici, i deputati Todros, Achilli, Baroni e Cottone, che recano testimonianza al Presidente dell'opera svolta nel corso della legislatura con senso di equilibrio e di imparzialità.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,35.

TRASPORTI (X)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Intervengono il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, Scalfaro, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile, Lucchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

BUTTÈ ed altri: « Modificazione alla legge 18 aprile 1962, n. 194, concernente norme relative al sistema aeroportuale di Milano » (4489).

Il Relatore Baldani Guerra si rifà, per quanto riguarda la illustrazione, alla relazione svolta in sede referente.

Propone, invece, un nuovo testo, su due articoli.

Dopo interventi del deputato Marchesi, il quale concorda con il Relatore anche per quanto riguarda la nuova formulazione del provvedimento, e del Ministro Scalfaro, il

quale, mentre si dichiara favorevole al provvedimento, propone la sostituzione dell'articolo 2 - proposto dal Relatore - con altro suo, la Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato nella seguente formulazione, proposta dal Relatore:

ART. 1.

« Al fine di adeguare le esistenti infrastrutture aeroportuali alle crescenti esigenze del traffico operato con i nuovi tipi di aeromobili giganti, la Società per azioni Esercizi aeroportuali (SEA) di Milano, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, eseguirà le opere seguenti:

ampliamento aerostazioni passeggeri e merci con uffici per servizi statali di controllo doganale e del piazzale sosta aeromobili dell'aeroporto di Linate;

nuove aerostazioni per passeggeri e merci trasportati da aeromobili giganti e supersonici con costruzione di uffici statali per il controllo doganale;

ampliamento sala transito dell'esistente aerostazione internazionale dell'aeroporto della Malpensa;

per entrambi gli aeroporti la SEA eseguirà l'installazione di moderni sistemi elettronici per la registrazione, il controllo dei voli e la formazione dei piani di carico.

Con atto aggiuntivo alla convenzione esistente tra lo Stato e la SEA, da stipularsi tra l'Amministrazione e la SEA medesima, saranno precisate le opere da eseguire e le modalità di attuazione ».

L'articolo 2 è approvato nella seguente formulazione proposta dal Ministro Scalfaro.

ART. 2.

« In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194 e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, decorrerà dal termine dei cinque anni previsto dall'articolo precedente.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze sarà dato atto che

le opere sopra menzionate sono state regolarmente eseguite e rispondono alle esigenze del traffico e sarà dichiarata operativa la predetta nuova decorrenza del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano.

Qualora la SEA non esegua i previsti lavori nel termine di cinque anni la disposizione di cui al primo comma non avrà effetto ».

In fine di seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Binari di raccordo ed allacciamenti destinati a servire stabilimenti commerciali e industriali diramantisi da impianti delle ferrovie dello Stato » (4962).

Dopo la relazione del relatore De Capua, la Commissione passa direttamente all'esame degli articoli, che approva senza modificazioni.

In fine di seduta, il provvedimento è votato a scrutinio segreto e approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche all'articolo 55 del regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1867 » (4960).

Il Presidente, il quale sostituisce il Relatore Iozzelli assente, riferisce favorevolmente sul provvedimento. I deputati De Capua e Marchesi manifestano, invece, perplessità circa l'ammontare delle ammende che giudicano inadeguate; in particolare l'onorevole Marchesi propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo unico con il seguente altro: « Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 120.000 o con l'arresto fino a tre mesi ». La Commissione delibera di chiedere il parere della IV Commissione (Giustizia), in particolare, su questo emendamento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Intervengono il Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno, Pastore ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore SALARI: « Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno » (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4934).

Dopo una breve relazione del Relatore Radi ed una dichiarazione favorevole del Sottosegretario Antoniozzi, i due articoli della proposta di legge sono approvati.

Il Presidente rinvia la votazione a scrutinio segreto ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvedimenti straordinari per la Calabria » (*Approvato dal Senato*) (4938).

Il Relatore Ceruti Carlo, dopo aver ricordato l'ampio dibattito e le modifiche apportate al provvedimento in Senato, sottolinea la validità della impostazione tendente a favorire il raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria. A tal fine il provvedimento comporta uno stanziamento di 345 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1980 per opere di sistemazione idraulico-forestali e per la bonifica montana e valliva, per la difesa degli abitati, il riordinamento fondiario, per interventi nei settori della formazione civica, culturale e professionale, e così via. Fa quindi appello anche alle opposizioni perché non vogliano opporsi al varo di un provvedimento che tende a dare un concreto contributo alla rinascita della Regione calabrese.

Il deputato Miceli, dopo aver ampiamente descritto gli aspetti caratteristici dell'assetto idrogeologico della Calabria e la rilevante arretratezza di tutta la Regione, ricorda come la legge 26 novembre 1955, n. 1177, avesse lo scopo precipuo di affrontare il dissesto idrogeologico e come per la scarsità degli stanziamenti (appena un terzo di quelli ricavati dall'addizionale pro-Calabria) e per l'indirizzo seguito negli interventi non si sia conseguito un risultato consistente nella difesa del suolo, così come si evince dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge. Ricorda i dati riportati nella relazione Pastore e contesta quello che a suo parere è il difetto di fondo del provvedimento, ossia il fatto che esso non sia finalizzato al primario scopo di sistemare idrogeologicamente la Calabria, compito che da solo richiederebbe oltre i mille miliardi. L'aver previsto un ventaglio d'interventi indica la dispersività del provvedimento e la sua inidoneità a risolvere il problema

fondamentale. Inoltre il disegno di legge utilizza strumenti burocratici e centralizzati e non tende a far perno — come è costituzionalmente sancito — sull'istituendo istituto regionale. Infine manca una fondata previsione di misure atte a forme di insediamento nella montagna e nella collina che solo può dare stabilità al suolo.

In conclusione afferma che il gruppo comunista è favorevole ad uno stralcio del provvedimento, limitatamente ai finanziamenti previsti per gli esercizi finanziari 1967 e 1968, così da rinviare alla prossima legislatura la legge organica sulla Calabria, che tenga conto di quanto dalla sua parte postulato.

Il deputato Sereni riafferma anch'egli la esistenza di una dispersività di fondi nel provvedimento, specie a fronte di un problema secolare così drammatico qual è quello del dissestato suolo calabrese. Non bisogna poi affidare lo sviluppo di questa politica di interventi ad organi settoriali, come la Cassa. Postula pertanto anch'egli una soluzione transitoria.

Il deputato Minasi dichiara che a suo parere si vuole l'approvazione immediata del provvedimento, con affrettata discussione, per motivi elettoralistici. La sua parte è anch'essa favorevole ad uno stralcio che lasci impregiudicate le scelte da operare per un intervento straordinario ed organico per la Calabria.

Il deputato Gullo dichiara che la realtà calabrese dimostra che i problemi di quella regione appaiono ben lungi dall'essere risolti. Pertanto, è contrario a questo provvedimento, che è inadeguato e polverizza gli interventi.

Dopo una breve replica del Relatore Ceruti, il Ministro Pastore dichiara innanzitutto che è inesatta l'affermazione che la legge non sia finalizzata verso una organica difesa del suolo, se è vero che — come risulta chiaramente dagli impegni assunti in Senato — ben 200 miliardi andranno alle sistemazioni idraulico-forestali. Ma anche gli altri interventi, previsti dal provvedimento, sono pertinenti rispetto a questo fine primario. L'esempio della valorizzazione del fattore umano è il più evidente: solo una crescita civile e professionale, che accompagni questi interventi sulle strutture fondiarie, potrà contribuire alla soluzione del secolare problema della depressione e del dissesto della Calabria. L'esodo infatti non può essere fermato se tutte le condizioni di sviluppo di quelle zone non saranno migliorate.

Ribadisce il carattere aggiuntivo dei prescritti stanziamenti e l'esigenza che per la

grandi e solide sistemazioni idrogeologiche siano necessari, nell'ordine delle previsioni e delle possibilità operative, tempi lunghi.

Dopo aver detto che con la sua relazione egli ha inteso compiere un atto di lealtà e di serietà nell'analisi della situazione calabrese, respinge l'accusa di voler varare in tutta fretta il provvedimento che al Senato ha meritato ben 32 interventi e giorni di discussione.

Conclude respingendo la proposta di stralcio e auspicando che il provvedimento possa essere approvato dalla Commissione.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4943);

ROMANO: « Disciplina dei compensi relativi alle prestazioni sanitarie rese nello esclusivo interesse privato dal personale dipendente dai comuni e dalle province » (2783); (*Parere alla II Commissione*).

Dopo breve relazione illustrativa dei relatori Bartole e Bemporad la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTE DI LEGGE:

AGOSTA ed altri: « Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (931);

PATRINI ed altri: « Disciplina della propaganda scientifica delle specialità medicinali e presidi medico-chirurgici rivolte ai sanitari » (974);

DE MARIA: « Disciplina della professione di collaboratore scientifico esterno della industria farmaceutica » (2256);

STORTI ed altri: « Norme per la disciplina della professione di propagandista scientifico in prodotti medicinali » (2798);

CRUCIANI e FRANCHI: « Istituzione dell'albo professionale dei collaboratori scientifici

esterni dell'industria farmaceutica e disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali » (3560).

La Commissione delibera di dare mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente, DE MARIA.* — Interviene il Ministro per la sanità MARIOTTI.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE LORENZO ed altri: « Modifiche alla legge 3 aprile 1957, n. 235, relativa ai prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (2341).

Il relatore onorevole Barberi replicando agli intervenuti nella discussione generale, ribadisce che la proposta di legge non intende riorganizzare tutto il settore dei trapianti ma solamente snellire le procedure per il prelievo; dichiara di essere favorevole all'approvazione della stessa senza emendamenti. Col relatore si dichiara d'accordo il Ministro Mariotti.

Dopo una dichiarazione di voto dell'onorevole Bartole la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata senza modifiche.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (*Approvato dalle Commissioni riunite I e XI del Senato*) (4939).

DE MARIA: « Tutela dell'igiene mentale e cura dei disturbi relativi » (803);

BALCONI MARCELLA ed altri: « Tutela della salute mentale ed assistenza psichiatrica » (2185).

L'onorevole Galluzzi illustra il parere favorevole espresso all'unanimità dalla II Commissione al disegno di legge 4939.

Il relatore onorevole Barba ricorda che il disegno di legge all'esame della Commissione è solo uno stralcio della riforma psichiatrica presentata originariamente dal Ministro della Sanità. Tale stralcio si è reso necessario per la brevità del tempo a disposizione e al fine di portare l'assistenza agli ammalati di mente ad un livello accettabile. La sua approvazione quindi è più che mai opportuna, concernendo una esigenza avvertita dall'opinione pubblica.

Riferisce poi come le malattie mentali si sono andate in questi ultimi tempi sempre più diffondendo al punto da occupare il terzo posto, dopo i tumori e le malattie cardiovascolari, nella graduatoria nosologica con rilevanti danni economici e soprattutto umani.

Lo stralcio proposto non risolve il problema della assistenza psichiatrica nella sua interezza, ma dà l'avvio ad un processo di ristrutturazione di tutto il settore. E da tenere presente, a suo avviso, l'esistenza di tre dati fondamentali nel procedere alla riforma: 1) le malattie mentali sono assurte a problema sociale per la loro incidenza; 2) il numero degli ammalati è in continuo aumento; 3) le spese sostenute dallo Stato sono rilevantissime ed anch'esse in aumento. Tenendo conto di queste considerazioni non si può non convenire sull'urgenza di approntare strumenti legislativi idonei ad affrontare queste malattie. Fa poi un'ampia e dettagliata illustrazione dei singoli articoli e conclude per l'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Barberi relatore per la proposta 2185 concorda in linea di massima con le norme contenute nella proposta stessa, ma ritiene di non doversi addentrare nell'esame degli articoli dal momento che è in discussione solo lo stralcio.

L'onorevole Balconi dichiara che il suo gruppo accetta con soddisfazione lo stralcio proposto dal Ministro Mariotti anche se questo risente di una certa tendenza poliziesca. Avrebbe preferito che altre istanze proposte dalla classe medica fossero state accettate ma riconosce che l'aumento del personale, che migliorerà l'assistenza agli ammalati, e la abrogazione del numero 2 dell'articolo 604 del codice di procedura penale rappresentano un indubbio passo avanti nel campo dell'assistenza agli ammalati di mente.

L'onorevole Pasqualicchio si rammarica che la brevità del tempo a disposizione non consenta un approfondito esame del provvedimento, il quale andrebbe migliorato anche nella dizione usata per definire le malattie mentali.

L'onorevole Scarpa riconferma l'adesione del suo gruppo al provvedimento in discussione, ma dichiara che sarebbe stata preferibile una maggiore caratterizzazione di stralcio al provvedimento stesso nel senso che risultasse ben chiaro che si tratta di un provvedimento di ripiego e a carattere transitorio in attesa della vera riforma che non potrà mancare.

La sua preoccupazione è che per il futuro non venga invocato questo provvedimento per negare la necessità della riforma medesima.

Votando a favore del provvedimento senza modifiche il suo gruppo intende accettarlo come male minore.

L'onorevole De Lorenzo dichiara a nome del suo gruppo di essere favorevole all'approvazione del provvedimento anche se deve esprimere su di esso alcune riserve specie per quanto riguarda il collocamento a riposo dei medici psichiatrici.

Anche favorevole al provvedimento si dichiara, a nome del suo gruppo, l'onorevole Cucchi, il quale afferma che le preoccupazioni espresse dall'onorevole Scarpa non hanno motivo di esistere.

Il Ministro Mariotti dichiara di essere rammaricato per la impossibilità di approvare l'intero disegno di legge sulla riforma psichiatrica, ma lo stralcio ha almeno il vantaggio di rompere il sistema semicarcerario attualmente esistente nei manicomi italiani. Desidera poi assicurare l'onorevole Scarpa che le sue preoccupazioni sono infondate in quanto l'approvazione dello stralcio non può costituire un punto di arrivo, ma solo l'avvio alla vera riforma che vedrà gli ospedali psichiatrici, trasformati in ospedali specializzati, inseriti nella riforma sanitaria la cui attuazione non potrà ulteriormente essere rinviata. Né lo stralcio poteva limitarsi a semplici miglioramenti al personale perché vi erano delle situazioni, quale l'iscrizione degli internati nel casellario giudiziale, che non potevano essere ulteriormente tollerate. Contesta poi all'onorevole Balconi che il disegno di legge sia pervaso da spirito poliziesco, in quanto la comunicazione agli uffici di pubblica sicurezza si rende necessaria per la situazione attualmente esistente nei manicomi. D'altra parte la pubblica sicurezza è la sede più idonea per assicurare la riservatezza delle notizie relative agli ammalati di mente che per loro natura non possono non essere riservate. Ricorda poi che la polizia deve essere considerata come la tutrice della libertà dei cittadini e quindi non può essere guardata con occhio sospettoso. Il disegno di legge serve quindi a dare l'avvio ad un processo irreversibile che porterà all'ammodernamento del sistema sanitario-psichiatrico italiano.

Il disegno di legge è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato con l'assorbimento delle proposte nn. 803 e 2185.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* del 5 marzo 1968, nel comunicato della XIII Commissione (Lavoro) in sede legislativa, a pag. 7, seconda colonna, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Dopo dichiarazioni dei deputati: Rossinovich, che rammaricandosi per la affrettata discussione e per le modificazioni richieste dal Governo annuncia l'astensione del gruppo comunista; Armaroli, Cocco Maria, che dà atto della disponibilità del Governo dopo un primo atteggiamento di riserva, e Di Giannantonio, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il testo unificato del disegno e delle proposte di legge con il titolo: « Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni Parlamentari* del 6 marzo 1968, nel comunicato della VI Commissione (Finanze e tesoro) in sede legislativa, a pagina 8, seconda colonna, dopo il secondo rigo, inserire il seguente comma:

« Il deputato Nicoletto dichiara che darà voto contrario al disegno di legge n. 4965 ».

CONVOCAZIONI

COMMISSIONI RIUNITE

II (Interni) e XIII (Lavoro)

Venerdì 8 marzo, ore 17,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatore COPPO: Modifiche alla legge 28 luglio 1967, n. 669, sull'estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (4756) — (*Parere della V Commissione*) — Relatori: Lombardi Ruggero, per la II Commissione; Nucci, per la XIII Commissione;

FERRI MAURO ed altri: Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose (4806) — Relatori: Lombardi Ruggero, per la II Commissione; Nucci, per la XIII Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Venerdì 8 marzo, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4943);

ROMANO: Disciplina dei compensi relativi alle prestazioni sanitarie rese nell'esclusivo interesse privato dal personale dipendente dai comuni e dalle province (2783);

— Relatore: Cattaneo Petri Giannina — (*Parere della XIV Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Venerdì 8 marzo, ore 9,30.

Comitato pareri.

Parere sui disegni di legge:

Norme per l'adeguamento dei servizi della Zecca alle esigenze della monetazione (4979) (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Ghio;

Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati (4963) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Bianchi Gerardo;

Costituzione del comitato nazionale per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della vittoria e autorizzazione di spesa per la realizzazione del programma di manifestazioni (4957) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Barbi;

Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare (4958) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Galli;

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4988) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4989) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Ghio;

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEMM (4982) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Landi;

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (4981) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Galli.

Parere sugli emendamenti alla proposta di legge:

BUFFONE: Modifica dell'articolo 39 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alle norme sull'avanzamento dei tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, dei capitani di fregata del ruolo normale e dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale dell'aeronautica (4750) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Lezzi.

Parere sulle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia (4157-B) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Barbi;

Senatori ROSATI ed altri: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del corpo sanitario della marina (ufficiali medici) (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4946) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Landi.

Parere sul disegno di legge:

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni, e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali (4987) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Galli.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 8 marzo, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

USVARDI ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi (*Urgen-*

za) (4866) — Relatore: Usvardi — (*Parere della II e della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Integrazione del conferimento statale al Fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4970) — Relatore: Bassi — (*Parere della V Commissione*);

Autorizzazione a vendere alla « Rumianca » - Società per azioni con sede in Torino - i due ex stabilimenti chimici militari di proprietà dello Stato, siti rispettivamente in Pieve Vergonte (Novara) e Carrara (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4978) — Relatore: Vizzini;

Modifiche al regime fiscale dei cereali e dello zucchero destinati ad uso zootecnico, di alcuni tipi di mangimi integrati nonché di alcuni prodotti dell'allevamento (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4992) — Relatore: Zugno — (*Parere della V e XI Commissione*);

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari per il biennio 1969-1970 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4988) — Relatore: Scricciolo — (*Parere della II e della V Commissione*);

Compensazione ai comuni della perdita di entrate subita negli anni 1964, 1965 e 1966 in seguito alla soppressione dell'imposta di consumo sul vino (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4989) — Relatore: Patrini — (*Parere della II e della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

TERRANOVA CORRADO: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 (3567) — Relatore: Bima — (*Parere dalla V e della IX Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Venerdì 8 marzo, ore 11.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per

l'esame delle proposte di decorazioni al valore militare (4958) — Relatore: Corona Giacomo — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori ROSATI ed altri: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i capitani del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali medici) e del ruolo del servizio sanitario dell'Esercito (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo sanitario della Marina (ufficiali medici) (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4946) — Relatore: De Meo — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, per quanto riguarda i ruoli degli ufficiali del CEM (4982);

DURAND DE LA PENNE: Istituzione del grado di maggiore nel Corpo equipaggi militari marittimi (710);

— Relatore: Fornale — (*Parere della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 8 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

Senatori GENCO, LOMBARDI e FERRARI FRANCESCO: Assunzione in ruolo del personale di ruolo e non di ruolo in servizio negli istituti professionali (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4726) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Franceschini.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato* (4157-B) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Moro Dino.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 8 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti straordinari per la Calabria (*Approvato dal Senato*) (4938) — Relatore: Ceruti Carlo — (*Parere della I, della V e della IX Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4981) — Relatore: Fornale — (*Parere della V Commissione*).

Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatore SALARI: Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e la acquicoltura del Trasimeno (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4934).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Venerdì 8 marzo, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori ROTTA ed altri: Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4955) — Relatore: Barberi — (*Parere della IV Commissione*);

SPINELLI: Vaccinazione antitetanica obbligatoria (2510) — Relatore: Barberi.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 11 gennaio 1967, n. 1, riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (4940) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina — (*Parere della V Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.